

**Verbale di accordo
sul trasferimento del ramo d'azienda "carte revolving"
di Bipop a UCFin**

Il giorno 11 giugno 2008, in Milano,
UniCredit, nelle persone dei Sigg. Carletta Angelo, Robaldo Gianluigi, Rinella Fabrizio,
Giannoccoli Paolo, Zemiti Giancarla, Ruggiero Valeria, Lops Silvio.
Bipop Carire, nelle persone dei Sigg. Marco Lattari
Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A, nelle persone dei Sigg. Filippo Di Prossimo,
Alessandra Papaveri

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI,
FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle
Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali
delle Aziende interessate:

DIRCREDITO-FD, Mirandola Giancarlo, Arena Maurizio, Cassarà Agostino, Arosio
Giuliano, Galeandro Donato, Procopio Giancarlo.

FABI, Di Cristo Angelo, Giavarini Massimo, Caiazzo Fiorella.

FALCRI, Peretti Angelo, Cacialli Sergio, Turco Diego, Di Giacinto Giuseppe.

FIBA/Cisl, Massoglio Ezio, Muzzi Roberto, Bedogni Daniele, Paltrinieri Sandra, Amico
Patrizia, Bernardini Fabrizio, Berselli Marco

FISAC/Cgil, Bonansea Andrea, Maghini Danilo, Sicolo Gaetana, Ospazi Franco,
Bagnulo Francesca.

SINFUB, Raccuglia Antonio, Montali Eraldo.

SILCEA, Fusciardi Vincenzo, Canadelli Luigi, Musa Renzo, Medetti Corrado, Crosa
Alessandro, Menolli Silvana, Degennaro Alberto.

UGL Credito, Toto Antonio, Pigola Franco, Isella Sergio.

UILCA, Giovanardi Giorgio, Conidi Salvatore, Diecidue Guido, Piazzesi Danilo.

premesso che :

- da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento del ramo d'azienda "carte di credito revolving" di Bipop Carire (di seguito, per brevità, denominata "Bipop") a Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata "UCFin");
- il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti la emissione e la collocazione nei confronti della clientela delle carte revolving;

- l'operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello di Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali, nonché – nello specifico - l'assegnazione delle attività specialistiche delle carte di credito e dei prestiti personali ad UCFin;
- UCFin rafforza così il ruolo di “global factory” specializzata nel credito al consumo, cui fanno capo tutte le attività di definizione e sviluppo dei prodotti da destinare alla clientela, mentre alle banche commerciali sono assegnate le attività distributive di tali prodotti;
- l'operazione in oggetto conferma il ruolo di UCFin come soggetto emittente sia verso il cliente sia nei confronti dei circuiti internazionali (con licenza di principal member), nonché gestore del rischio di credito e della macchina operativa;
- gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato sono stati effettuati entro il 12 maggio 2008 (epoca di migrazione delle procedure informatiche nel sistema operativo di Gruppo) ed hanno avuto effetto dalla stessa data;

➤ considerato che

- in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività “carte di credito revolving” di Bipop ed il relativo personale (una risorsa) sono state trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UCFin;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;

tutto quanto sopra premesso

- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi - le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di Bipop oggetto della presente intesa dal momento del trasferimento ad UCFin cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UCFin.

Art. 3

Nei confronti dei dipendenti interessati dall'integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell'Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4

In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l'impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 5

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007, nell'Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

UNICREDIT

BIPOP

UCFin

DIRCREDITO-FD FAB I FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA

**Verbale di accordo
sul trasferimento del ramo d'azienda "Sportelli Italia"
di UCFin a UniCredit Banca**

Il giorno 11 giugno 2008, in Milano,

UniCredit, nelle persone dei Sigg. Carletta Angelo, Robaldo Gianluigi, Rinella Fabrizio, Giannoccoli Paolo, Zemiti Giancarla, Ruggiero Valeria, Lops Silvio.

Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A, nelle persone dei Sigg. Filippo Di Prossimo, Alessandra Papaveri

UniCredit Banca, nelle persone dei Sigg. Fabrizio Ferretti, Paolo Ruggi

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:

DIRCREDITO-FD, Mirandola Giancarlo, Arena Maurizio, Cassarà Agostino, Arosio Giuliano, Galeandro Donato, Procopio Giancarlo.

FABI, Di Cristo Angelo, Giavarini Massimo, Caiazzo Fiorella.

FALCRI, Peretti Angelo, Cacialli Sergio, Turco Diego, Di Giacinto Giuseppe.

FIBA/Cisl, Massoglio Ezio, Muzzi Roberto, Bedogni Daniele, Paltrinieri Sandra, Amico Patrizia, Bernardini Fabrizio, Berselli Marco

FISAC/Cgil, Bonansea Andrea, Maghini Danilo, Sicolo Gaetana, Ospazi Franco, Bagnulo Francesca.

SINFUB, Raccuglia Antonio, Montali Eraldo.

SILCEA, Fusciardi Vincenzo, Canadelli Luigi, Musa Renzo, Medetti Corrado, Crosa Alessandro, Menolli Silvana, Degennaro Alberto.

UGL Credito, Toto Antonio, Pigola Franco, Isella Sergio.

UILCA, Giovanardi Giorgio, Conidi Salvatore, Diecidue Guido, Piazzesi Danilo.

premessi che :

- da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento del ramo d'azienda "Sportelli Italia" di Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata "UCFin") ad Unicredit Banca S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata "UCB");
- il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti la vendita sul territorio dei prodotti di credito al consumo attraverso gli Sportelli di seguito indicati: *Bari – Amendola; Catania – XX*

Settembre; Messina – Garibaldi; Milano – V.le Monza; Napoli – Generale Orsini; Rende – Resistenza; Roma – Ostiense; Sassari – Costa; Torino – Francia;

- Fattuale modello organizzativo di Gruppo assegna ad UCFin il ruolo di “global factory” specializzata nel credito al consumo, cui fanno capo tutte le attività di definizione e sviluppo dei prodotti da destinare alla clientela, mentre alle banche commerciali sono assegnate le attività distributive di tali prodotti;
- l'operazione in oggetto consente pertanto di ulteriormente sviluppare il processo di specializzazione di UCFin, trasferendo l'attività operativa e commerciale degli sportelli ad UCB, che provvederà ad inserirli nel proprio sistema distributivo;
- il trasferimento del ramo d'azienda “Sportelli Italia” consentirà ad UCB di avere sul territorio una serie di sportelli provenienti da una esperienza fortemente specializzata nel business degli impieghi a clientela privata. E' previsto inoltre un ulteriore processo di specializzazione delle risorse e degli strumenti nel settore retail che consenta il perseguimento del miglior cross selling verso la Clientela servita. Il processo sarà gestito tenendo conto della realtà strutturale distributiva di UCB del (e nel) mercato in cui verrà a trovarsi ciascuno sportello;
- tutto il progetto sarà supportato da congruenti iniziative formative, di lay out e procedurali;
- gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato - espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati entro il 30 giugno 2008 ed avranno effetto non prima del 1° luglio 2008;

considerato che

- in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività “Sportelli Italia” di UCFin ed il relativo personale (circa 12 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UCB;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;

tutto quanto sopra premesso

- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi - le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

I dipendenti di UCFin addetti al ramo d'azienda di "Sportelli Italia" i cui rapporti di lavoro per effetto del progetto di cui al presente accordo vengono trasferiti - senza soluzione di continuità - ad UCB, acquisiscono la normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, in essere per il personale dell'azienda acquisente.

Art. 3

Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento di cui all'art. 2 risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso superiore al trattamento economico applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del conferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Art. 4

Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell'anno 2009 con riferimento all'esercizio 2008, le Parti si danno atto che ai lavoratori interessati dal progetto di cui al presente Verbale trasferiti in UCB venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale di importo pari a quello che verrà definito per i dipendenti dell'azienda di origine per il primo semestre e di pari a quello che verrà definito per i dipendenti dell'azienda acquisente per il secondo semestre.

Art. 5

In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l'impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 6

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007, nell'Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Dichiarazione a verbale

In relazione alla richiesta delle OO.SS. che UCB tenga in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso UCFin, anche in termini di valorizzazione del pregresso, UCB dichiara la propria disponibilità a confrontarsi sul tema nelle sedi opportune.

UNICREDIT

UCFin

UCB

DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA

**Verbale di accordo
sul trasferimento del ramo d'azienda "Tesoreria"
di Bipop a UPA**

Il giorno 11 giugno 2008, in Milano,

UniCredit, nelle persone dei Sigg. Carletta Angelo, Robaldo Gianluigi, Rinella Fabrizio, Giannoccoli Paolo, Zemiti Giancarla, Ruggiero Valeria, Lops Silvio

Bipop Carire, nelle persone dei Sigg. Marco Lattari

UniCredit Processes & Administration S.p.A., nelle persone dei Sigg. Scaccabarozzi Franco, Coscia Aldo, Graziosi Gianfranco, Bevilacqua Paolo

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:

DIRCREDITO-FD, Mirandola Giancarlo, Arena Maurizio, Cassarà Agostino, Arosio Giuliano, Procopio Giancarlo, Antronaco Luigi

FABI, Di Cristo Angelo, Giavarini Massimo, Tessari Carla, De Francischi Marina.

FALCRI, Peretti Angelo, Cacialli Sergio, Turco Diego, Di Giacinto Giuseppe.

FIBA/Cisl, Massoglio Ezio, Muzzi Roberto, Bedogni Daniele, Paltrinieri Sandra, Amico Patrizia, Bernardini Fabrizio, Berselli Marco, Lera Eugenio

FISAC/Cgil, Bonansea Andrea, Sicolo Gaetana, Ospazi Franco, Molteni Goffredo.

SINFUB, Cannella Francesco, Montali Eraldo.

SILCEA, Canadelli Luigi, Medetti Corrado, Franceschini Francesco

UGL Credito, Zecca Davide, Cavagna Andrea, Giovannini Maurizio

UILCA, Giovanardi Giorgio, Conidi Salvatore, Diecidue Guido, Piazzesi Danilo.

premessi che :

- da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento ad UniCredit Processes and Administration S.p.A. (di seguito UPA) del ramo d'azienda "Tesoreria" di Bipop Carire S.p.A. (di seguito Bipop) rappresentato sostanzialmente dalle attività amministrativo-contabili per la gestione della tesoreria e cassa degli Enti;
- il presente trasferimento riguarderà esclusivamente la cessione delle attività di back office e delle risorse ad esse adibite nelle strutture a ciò dedicate; la Banca

manterrà invece la piena titolarità della relazione con l'Ente non solo tramite le Agenzie – le quali continuano ad espletare il ruolo di tesoriere – ma anche attraverso la linea commerciale con le figure (dei Responsabili di segmento di Direzione Generale e di Direzione Regionale), tradizionali e consolidati interlocutori degli Enti stessi;

- l'operazione in parola rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello divisionale del Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;
- l'operazione mira a proseguire e completare il processo di accentramento delle attività di back office relativo al servizio di tesoreria/cassa per gli Enti già avviato nell'ambito del Progetto S3 e rientra nel più ampio obiettivo di far divenire UPA polo di riferimento per le attività di back office a favore di tutte le società del Gruppo, sfruttando così ogni possibile sinergia e contenimento di costi;
- il trasferimento del ramo in parola ad UPA - finalizzato ad assicurare una gestione unitaria ed integrata di tutti i processi inerenti e delle correlate competenze specialistiche presenti nel Gruppo - rientra nel più ampio obiettivo di far divenire UPA centro di competenza per le attività di amministrativo/contabili per tutte le società del nuovo Gruppo, evitando ogni possibile duplicazione e/o sovrapposizione di attività secondo il modello di servizio UniCredit (a tal proposito si richiamano le premesse dell'Accordo 29 febbraio 2008);
- il personale addetto al ramo d'azienda viene integrato nelle strutture di UPA, accedendo così alle specifiche opportunità di valorizzazione a seconda delle caratteristiche professionali personali;
- gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati entro il 30 giugno 2008 ed avranno effetto non prima del 1° luglio 2008;

considerato che

- in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività del ramo d'azienda "Tesorerie" di Bipop ed il relativo personale (circa 18 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a UPA;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;

tutto quanto sopra premesso

- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi - le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di Bipop oggetto della presente intesa dal momento del trasferimento ad UPA cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UPA.

Art. 3

Nei confronti dei dipendenti interessati dall'integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell'Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4

In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l'impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 5

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007, nell'Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.

Le Parti si danno reciprocamente atto che a favore dei dipendenti Bipop trasferiti ad UPA per effetto della presente operazione, sotto il profilo occupazionale si applicano le previsioni degli artt. 9 e 10 delle Intese del 13 gennaio 2001 e 29 febbraio 2008 che si intendono estese – negli stessi termini e limiti - anche ai citati Lavoratori/Lavoratrici.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

UNICREDIT

BIPOP

UPA

DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA

**Verbale di accordo
sull'integrazione di European Trust e Romafides in Cordusio Fiduciaria
mediante fusione per incorporazione**

Il giorno 12 giugno 2008, in Milano,

UniCredit, nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Fabrizio Rine lla, Giancarla Zemiti, Paolo Giannoccoli, Valeria Ruggiero, Silvio Lops, Massimo Giovannelli

European Trust, nelle persone dei Sigg. Oscar Moretto, Maurizio Taccani

Romafides, nella persona del Sig. Francesco Bartocci

Cordusio Fiduciaria, nella persona del Sig. Bruno Galvagni

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:

DIRCREDITO-FD, Giancarlo Mirandola, Agostino Cassarà, Maurizio Arena, Giuliano Arosio, Gianni Ratti, Pietro Santagata,

FABI, Angelo Di Cristo, Mauro Morelli, Carola Tessadri, Massimo Giavarini

FALCRI, Angelo Peretti, Sergio Cacialli, Giuseppe Di Giacinto, Diego Turco, Vittorio Mastroianni

FIBA/Cisl, Ezio Massoglio, Roberto Muzzi, Fabrizio Bernardini, Patrizia Amico, Sandra Paltrinieri, Marco Berselli, Daniele Bedomi

FISAC/Cgil, Andrea Bonansea, Francesco Re, Fausto Ricci, Marco Salvi, Danilo Maghini, Luigi Berrettini

SINFUB, Antonio Raccuglia, Eraldo Montali

SILCEA, Vincenzo Fuscuardi, Luigi Canadelli, Nicola Cavadi, Corrado Medetti, Alberto De Gennaro, Alessandro Crosa, Silvana Menolli, Franco Nelli

UGL Credito Davide Zecca, Andrea Cavagna, Sergio Isella, Stefano Guidi, Antonio Toto,

UILCA Guido Diecidue, Giorgio Giovanardi, Daniele Tartarelli

premesso che :

- da parte aziendale si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di European Trust Società Fiduciaria per Azioni (di seguito “European Trust”) e Romafides Fiduciaria e Servizi Società per Azioni (di seguito “Romafides”), in Cordusio Società Fiduciaria per Azioni (di seguito “Cordusio”);
- l’operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello di Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;
- nello specifico, l’integrazione societaria e di prodotto in parola rappresenta un’opportunità per:
 - consolidare ulteriormente il ruolo di Cordusio quale polo di riferimento in Italia delle attività fiduciarie di natura statica;
 - beneficiare di ricavi incrementali rivenienti da una crescita delle masse;
 - concentrare in un’unica struttura il presidio commerciale sui canali distributivi, proseguendo nel percorso di miglioramento continuo degli standard qualitativi del servizio offerto alla clientela;
- al menzionato processo di accentramento di tutte le attività italiane di “fabbrica”, si accompagnerà il contestuale rafforzamento, in Cordusio, dei presidi commerciali sulle piazze di Milano, Roma e Brescia, dedicati in via esclusiva ai singoli canali di collocamento e distributori terzi;

considerato che

- in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività di European Trust, di Romafides ed il relativo personale verranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 Cod. Civ. in capo a Cordusio;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;

- tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi -
- le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di European Trust e di Romafides oggetto della presente intesa cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso le predette società e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di Cordusio.

Art. 3

Nei confronti dei dipendenti interessati dall'integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell'Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4

In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l'impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 5

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007, nell'Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

UNICREDIT

EUROPEANTRUST

ROMAFIDES

CORDUSIO

DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA

**Verbale di accordo MCC
(trasferimento de i rami d'azienda "Leasing" e "Immobili"
a Locat e URE)**

Il giorno 12 giugno 2008, in Milano,

UniCredit, nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Fabrizio Rinella, Giancarla Zemiti, Paolo Giannoccoli, Valeria Ruggiero, Silvio Lops, Massimo Giovannelli

MCC - Medio Credito Centrale S.p.A., nelle persone dei Sigg. Andrea Costa, Francesco Pompei, Fabrizio Mastrolorenzi

Locat S.p.A., nelle persone dei Sigg. Fabio Lanza, Pietro Campagna

UniCredit Real Estate S.p.A., nelle persone delle Sig.re Roberta Domeniconi, Maria Teresa Cremonesi

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate:

DIRCREDITO-FD, Gianni Ratti, Giuliano Arosio, Pietro Santagata,

FABI, Angelo Di Cristo, Mauro Morelli, Carola Tessadri, Massimo Giavarini

FALCRI, Angelo Peretti, Sergio Cacialli, Giuseppe Di Giacinto, Diego Turco, Vittorio Mastroianni

FIBA/Cisl, Ezio Massoglio, Roberto Muzzi, Marco Berselli, Fabrizio Bernardini, Sandra Paltrinieri, Patrizia Amico, Paolo Dirienzo, Barbara Vendetti, Tiziana Addari

FISAC/Cgil, Andrea Bonansea, Francesco Re, Fausto Ricci, Marco Salvi, Danilo Maghini, Luigi Berrettini, Matteo Di Pierro, Gian Luca Terio, Ivo Alberto, Nunzio Adamo

SINFUB, Antonio Raccuglia, Eraldo Montali

SILCEA, Vincenzo Fuscuardi, Luigi Canadelli, Nicola Cavadi, Corrado Medetti, Alberto De Gennaro, Alessandro Crosa, Silvana Menolli, Franco Lelli, Agnese Zaroli

UGL Credito Davide Zecca, Andrea Cavagna, Sergio Isella, Stefano Guidi, Antonio Toto

UILCA Mariangela Verga, Guido Diecidue, Daniele Tartarelli, Giorgio Giovanardi, Roberto Grossi, Berardino Lucidi, Giovanni Iannelli, Maria Rita Gatti

premesso che :

- da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento a Locat S.p.A. (di seguito Locat) del ramo d'azienda "Leasing" di MCC - Medio Credito Centrale S.p.A. (di seguito denominata, per brevità, "MCC");
- tale ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali svolgenti ed inerenti le attività di leasing;
- obiettivo dell'operazione è quello di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di attività e di linee di business che, l'articolazione e presidio del modello di servizio del Gruppo UniCredit, già presidia per il tramite di Locat;

premesso inoltre che

- da parte aziendale si è altresì deciso di procedere al trasferimento ad UniCredit Real Estate S.p.A. (di seguito denominata, per brevità, "URE") del ramo d'azienda "Immobili" di MCC;
- il predetto ramo è sostanzialmente costituito dalle risorse, organizzative e strumentali svolgenti ed inerenti le relative attività immobiliari di MCC;
- l'accentramento in URE delle funzioni di Immobiliare di MCC faciliterà, anche nella organizzazione del nuovo Gruppo, la continuità gestionale e l'uniformità operativa dell'attività;

considerato che

- le operazioni in parola rientrano nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello divisionale del Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;
- gli atti traslativi relativi ai trasferimenti dianzi citati - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati entro il 30 giugno 2008 ed avranno effetto non prima del 1° luglio 2008;
- in virtù di quanto sopra, con le tempistiche citate, le attività del ramo d'azienda "Leasing" di MCC ed il relativo personale (circa 116 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a Locat; così pure le attività del ramo d'azienda "Immobili" di MCC ed il relativo

personale (circa 5 risorse) saranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a URE;

- l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse interessate dal complessivo progetto di integrazione UniCredit/Capitalia, ha condotto - allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi - all'accordo di armonizzazione generale dei trattamenti del 31 maggio 2008, in base al quale nei confronti del personale delle Aziende dell'ex Gruppo Capitalia il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL ABI non destinatario di precedenti intese rientranti nel piano di integrazione, cessano di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società di origine e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale della Capogruppo/Azienda specializzata UniCredit;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;

tutto quanto sopra premesso

- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi - le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale MCC cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la predetta società e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale UniCredit/Azienda specializzata UniCredit operante nel business.

Art. 3

Nei confronti dei dipendenti interessati dalla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell'Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4

Per quanto concerne la tematica della previdenza complementare, ai dipendenti interessati dal presente accordo ed iscritti al Fondo Pensione Aperto "Pensionepiù Capitalia AM", si continua ad applicare le previsioni dell'Accordo di Gruppo del 19 dicembre 2007 e del 31 maggio 2008 relative al trasferimento delle posizioni individuali in essere presso detto Fondo.

Art. 5

In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l'impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 6

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007, nell'Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo, nelle intese del 19 dicembre 2008 già su MCC, nonché nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

UNICREDIT

MCC

LOCAT

URE

DIRCREDITO-FD FABI FALCRI FIBA/Cisl FISAC/Cgil SINFUB SILCEA UGL Credito UILCA

Nota esplicativa concernente le questioni definite a latere dell'Accordo MCC del 12 giugno 2008

Provvidenze di studio

In analogia con quanto definito nell'accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008 per analoga fattispecie, dal 1° giugno 2008 per i Lavoratori/Lavoratrici MCC l'applicazione delle specifiche provvidenze di studio viene effettuata con i seguenti criteri:

- completamento del ciclo regolare di laurea breve (ovvero dei primi tre anni di cicli di laurea di durata superiore) cui sia iscritto il figlio/a del dipendente alla firma del presente accordo;
- completamento del ciclo regolare delle scuole secondarie cui sia iscritto il figlio/a del dipendente alla firma del presente accordo (ovvero iniziato entro il 31 dicembre 2010).

Tali specifiche provvidenze si intendono estese anche ai dipendenti interessati dall'accordo 19 dicembre 2007 (MCC UniCredit Factoring) e sono sostitutive di quelle previste dal CCNL e dalle prassi UniCredit.

Trattamenti infortunistici (professionali ed extraprofessionali) MCC

Per quanto concerne i dipendenti MCC – ivi compresi i dipendenti interessati dall'accordo 19 dicembre 2007 (MCC UniCredit Factoring) - beneficiari dei trattamenti in parola, le coperture verranno mantenute sino al termine del piano industriale (31 dicembre 2010).

Premi di anzianità

Nei confronti del personale MCC interessato dalla presente intesa che a suo tempo aveva optato per l'assegnazione della medaglia (ex accordo di fusione per incorporazione Capitalia Leasing e Factoring in MCC), viene riconosciuto - in coerenza con quanto previsto nell'accordo 19 dicembre 2007 (MCC UniCredit Factoring) - l'eventuale pro-quota a far tempo dal 1° giugno 2008; parimenti si adotta la medesima soluzione nei confronti del personale che avesse già percepito il premio di anzianità previsto in MCC.

Nei confronti del resto del personale interessato dalla presente intesa viene applicato il sistema dei pro-quota di cui all'art. 11 dell'Accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008, valorizzando l'anzianità in essere al 31 maggio 2008 presso MCC.

Vengono riconosciuti con il sistema del pro-quota delle anzianità maturate nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in UniCredit.

Le erogazioni, dal 1° giugno 2008, sono effettuate al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo.

Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UniCredit.

Milano, 12 giugno 2008